



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

### DETERMINAZIONE N. 239 del 05-03-2024

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**

**RICORSO EX ART.281 DECIESESS C.P.C. AVANTI AL TRIBUNALE DI PISTOIA  
NOTIFICATO CON PROT.6899 DEL 10/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E  
IMPEGNO DI SPESA (1.2.1\_0011)**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 31  
Proposta del settore n. 95*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- che in data 10/02/2024, prot. 6899, la società REVO Insurance s.p.a., per variazione della denominazione sociale di Elba-Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., (cod. fisc. e P.IVA: 05850710962) notificava a Questa Amministrazione, avanti al Tribunale di Pistoia, ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., chiedendo la restituzione, da parte del Comune di Quarrata, della somma di Euro 70.135,00, oggetto di escussione della polizza n. 1429077, oltre interessi di mora e, in via subordinata, ove venga ritenuta legittima l'escussione, condannare la Inn Cantieri s.r.l., al pagamento in favore di Revo Insurance s.p.a. della somma di € 70.135,00, oltre interessi di mora;
- che la causa è stata assegnata al Giudice Dott.ssa Piccinni, rubricata con il N.R.G. 179/2024, con fissazione della data della prima udienza per il 30/04/2024;
- che la causa è connessa, da un punto di vista oggettivo, con il ricorso al TAR Toscana RG 1124/2021, chiuso con sentenza 687/2022, e con la causa RG 601/2022 aperta di fronte al Tribunale di Pistoia e chiusa con sentenza del 22/09/2023;
- che in entrambi i giudizi l'incarico di difendere l'Amministrazione Comunale è stato affidato allo Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati, nella persona dell'Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, con sede in Genova 16122 - Via Bacigalupo 4, P.IVA 01391530993;

### RICHIAMATI:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

### CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
5. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;
- facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;
- in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

### PRESO ATTO:

- che in considerazione dell'attività già svolta dallo Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e

affidare l'attività in oggetto;

- che non esiste all'interno dell'Ente un ufficio legale;
- che il legale ha presentato a mezzo START il preventivo di spesa in data 23/02/2024 per € 6.000,00 oltre accessori, CNPA e IVA come di legge, per la difesa in giudizio nel suddetto ricorso;

**EVIDENZIATO CHE** il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO:**

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art 94 e 95 D.Lgs 36/2023;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

**RILEVATO:**

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che il codice CIG è B0A2CB280F;
- che per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**VERIFICATO** preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione G.C. n 209 del 28/12/2022 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;
- la determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1379 del 31/12/2022 di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziati, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2024, nonché la delega di funzioni dirigenziali con atto prot. 177 del 02/01/2023;

**DETERMINA**

1. di approvare le premesse alla presente determinazione che rappresentano il presupposto di fatto e di diritto della stessa;
2. di affidare, art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, allo Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati, nella persona dell'Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, con sede in Genova 16122 - Via Bacigalupo 4, P.IVA 01391530993 per le motivazioni sopra richiamate l'incarico di difendere l'Amministrazione Comunale;
3. di eleggere domicilio presso lo studio del legale incaricato, come indicato dal legale stesso nella procura;
4. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 8.754,72=**, comprensiva di IVA oneri previdenziali e fiscali al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2024 /2026, annualità 2024 a favore dello Studio Legale Agnoli Bruzzone Genovesi e Associati, nella

persona dell'Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, con sede in Genova 16122 - Via Bacigalupo 4, P.IVA 01391530993;

5. di conferire valore negoziale alla richiesta di preventivo caricato su START e accettato dal legale con la presentazione del preventivo medesimo;

6. di dare atto:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;

- che il codice CIG è B0A2CB280F;

- che il professionista assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

- che gli obblighi e le clausole dell'affidamento sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta;

7. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

8. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;

10. che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari, e il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Varocchi.

**Data**  
**04-03-2024**

**Il Responsabile del Servizio**  
***BANDACCARI DANILA***